

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 12 Data: 25/03/2021	Oggetto: PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA CHIETI TRATTO RAVENNA – JESI ED OPERE CONNESSE (POS. SRG-61) CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ
---	--

L'anno duemila, il giorno venticinque, del mese di marzo alle ore 21:34, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	C
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	C
UGOLINI GIANLUCA	C	PECCI ANNA	C
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	C
SANTONI GIULIA	C	INNOCENTINI ENRICA	C
PAZZAGLIA ANNA	C	PAOLUCCI CRISTIAN	C
CODECÀ GAIA CECILIA	C	TALACCI ROBERTA	C
ALUIGI STEFANO	C	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	C		

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

VICE SEGRETARIO Dott.ssa Carla Franchini PRESENTE IN SEDUTA PRESSO SEDE MUNICIPALE

La seduta è straordinaria.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

OGGETTO:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA CHIETI TRATTO RAVENNA – JESI ED OPERE CONNESSE (POS. SRG-61) CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota prot. 20704 del 18/09/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 18877 del 20/09/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato l'avvio del procedimento relativo al progetto di rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti (contraddistinto dalla procedura ministeriale con posizione n. SRG-61) su istanza della società "Snam Rete Gas S.p.A". (SRG) del 14/09/2020 finalizzato alla costruzione ed esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere; il Ministero con tale nota ha comunicato e precisato che:
 - il progetto prevede il rifacimento, per un totale di circa 147,490 km, del tratto Ravenna – Jesi del metanodotto "Ravenna - Chieti DN 650 (26")", DP 75 bar", è finalizzato al rinnovamento dell'esistente rete di trasporto del gas naturale che collega i comuni di Ravenna e di Chieti e quindi coinvolge le Regioni Emilia-Romagna e Marche; tale progetto fa parte di una serie di interventi che la soc. SRG ha pianificato a livello nazionale, al fine di ammodernare le reti di trasporto, migliorandole in termini di sicurezza, efficienza e capillarità della distribuzione;
 - la Società SRG ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ("MATTM"), per l'opera in argomento, istanza per la V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., procedimento non ancora concluso e a seguito della sua conclusione sarà indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
 - ai sensi del comma 2 dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere, rilasciata dal MISE, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati;
 - **l'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;**
 - **il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti circa i progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica**, per i quali la normativa di settore prevede l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., **deve essere acquisito direttamente nell'ambito della conferenza di servizi ministeriale**, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato dall'art. 6 del D.lgs. n. 127/2016;
 - ai sensi del comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., **l'atto conclusivo del procedimento è adottato d'intesa con le Regioni Marche ed Emilia-Romagna, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricade l'infrastruttura;**
 - ai Comuni interessati dalle opere in questione viene inoltre fatto presente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento;
- con nota prot. 20706 del 18/09/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 19089 del 22/09/2020, il MISE ha poi trasmesso l'avviso di avvio del procedimento relativo alle opere in parola da pubblicare all'albo pretorio dei comuni coinvolti dal progetto per venti giorni consecutivi a partire dal 30/09/2020 e quindi fino al 20/10/2020; detto avviso, pubblicato a cura della società Snam anche sul sito internet delle regioni Emilia-Romagna e Marche e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, rendeva noto che entro il termine perentorio di 30 giorni successivi era possibile presentare osservazioni al progetto;
- per il comune di Coriano tale avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale nei termini richiesti, come risulta dal referto n. 679/2020;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

- a seguito della pubblicazione, con nota prot. n. 23650 del 19/11/2020 è stata presentata al MISE n. 1 osservazione da parte delle associazioni Coldiretti Rimini, Cia Romagna e Confagricoltura Forlì – Cesena e Rimini con la quale, in generale, si chiede:
 - una modifica del tracciato della condotta, posizionando la nuova a confine delle singole aziende agricole interessate, onde arrecare un minor danno economico alle proprietà coinvolte;
 - una diversa quantificazione degli indennizzi di servitù basata sul metodo del valore complementare, al fine di ottenere il riconoscimento del valore del prodotto finito e non invece della sola materia prima;
 - di non procedere con le lavorazioni di dismissione della rete esistente al fine di arrecare meno danni all'azienda agricola coinvolta;
- con nota prot. 1769 del 21/01/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 1465 del 21/01/2021, il MISE ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 s.m.i.) finalizzata **alla autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 52-*quinquies*, comma 2 del metanodotto in esame, poiché con decreto interministeriale n. 10 dell'11/01/2021, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni ambientali. Ha inoltre invitato le amministrazioni ad esaminare il progetto ed esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, trasmettendo le stesse a mezzo p.e.c., entro il **termine perentorio di novanta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della nota (ex art. 14-bis, comma 2, lett. c) della legge n. 241/1990), **termine che scadrà il 21/04/2021**; qualora vi fossero determinazioni che richiedono **modifiche sostanziali al progetto** verrà convocata specifica conferenza dei servizi (art. 14-ter legge n. 241/1990) da tenersi in data 27/04/2021. La nota rammenta che **in caso di mancata comunicazione nei termini o priva dei requisiti previsti dall'art. 14bis comma 3, Legge n. 241/90 equivale ad assenso senza condizioni**.
- nell'ambito della procedura di V.I.A. in precedenza avviata ai sensi della Parte Seconda, titolo III del D.Lgs. 152/2006, sono stati acquisiti i seguenti atti:
 - 1) la nota prot. 11909 del 25/06/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 15119 del 25/06/2018, con la quale la Provincia di Rimini ha chiesto alla Regione Emilia Romagna – Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale di chiarire se l'approvazione del progetto in oggetto comporti variante urbanistica ai piani delle amministrazioni interessate, poiché tale aspetto non risulta desumibile dagli elaborati trasmessi e nell'eventualità che la documentazione di variante agli strumenti urbanistici delle amministrazioni interessate, necessaria agli uffici provinciali per la valutazione di conformità della stessa agli strumenti sovraordinati, deve comprendere i seguenti elaborati validati dai rispettivi comuni:
 - relazioni illustrative delle proposte di variante urbanistica agli strumenti vigenti, funzionali all'approvazione del progetto in oggetto;
 - stralci cartografici di dettaglio, dotati delle necessarie legende esplicative, delle strumentazioni urbanistiche vigenti e delle proposte di strumentazione urbanistica variata, con evidenziate le modifiche oggetto di variante;
 - stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione, con evidenziate le eventuali modifiche oggetto di variante;
 - 2) la nota prot. 36301 del 08/08/2018 assunta al protocollo generale di questo Ente n. 19169 del 09/08/2018, con la quale la l'Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile ha espresso il proprio parere positivo in via preliminare sulla fattibilità delle opere in oggetto a condizione che prima dell'inizio dei lavori venga fornita la seguente documentazione necessaria ai sensi del Nulla Osta idraulico relativo agli attraversamenti di corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904:
 - progetto esecutivo, comprensivo di quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
 - stratigrafia dei terreni attraversati con trivellazione orizzontale controllata (TOC) sotto ai corsi d'acqua;
 - 3) parere "favorevole di massima condizionato" del MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 21/07/2020 n. 21683, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 20847 del 15/10/2020, che si riporta in stralcio:

[...]

 21. *Nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi dovranno essere adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Dovranno essere, inoltre, presentate tavole progettuali relative ai particolari costruttivi degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture;*
 22. *E' fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;*

23. *Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (DPCM 12/12/2005 - All. A Relazione Paesaggistica), la realizzazione dei manufatti dovrà essere integrata con un progetto di mitigazione del verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari.*
 24. *Le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzare con tecniche costruttive reversibili;*
 25. *a seguito degli interventi su aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante-operam;*
 26. *in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;*
 27. *l'impianto e la messa a dimora di specie arboree e arbustive dovrà evidenziare il loro completo attecchimento;*
- 4) la nota comunale prot. n. 14751 del 20/06/2018, a firma dell'allora responsabile dell'Area Servizi Tecnici, con la quale si è comunicata l'intenzione di non formulare osservazioni sul progetto soggetto a V.I.A.;
 - 5) il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del MIBACT che si è espressa favorevolmente riguardo la compatibilità ambientale dell'opera in questione con nota n. 3416 del 15/05/2020, (parere non comunicato formalmente a questo Comune ma disponibile al link <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/1771/3137>);
- la Regione Emilia Romagna, a seguito dell'indizione della conferenza di servizi MISE, con specifica nota prot. 0160464U del 24/02/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 4633 del 24/02/2021, ha richiesto ai Comuni e alle Province interessati dalle opere di:
 - accertare la conformità urbanistica delle stesse ovvero la rispondenza dell'intervento alle previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti e adottati e a comunicare gli esiti della propria attività di verifica quanto prima tenuto conto del termine perentorio di conclusione del procedimento per evitare di incorrere nel silenzio assenso di cui all'art. 14-bis legge 241/90;
 - qualora l'opera non risulti conforme agli strumenti di pianificazione, a darne immediata comunicazione al Servizio regionale competente, ai fini degli adempimenti necessari per l'espressione dell'intesa regionale, di cui all'art. 54, comma 1, della L.R. n. 24/2017 e a trasmettere, con la massima sollecitudine, il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale sull'opera stessa di cui all'art. 54, commi 3 e 4, della medesima Legge regionale, al fine di consentire l'osservanza dei termini per l'espressione dell'intesa;
 - segnalare in ogni caso se l'intervento di cui trattasi interessi aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e se ricada in zone di tutela paesaggistica;
 - trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione, se l'opera risulta soggetta ad autorizzazione di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 69 e 70 della L.R. 24/2017, avendo la Regione delegato le proprie competenze in materia ai Comuni che si esprimono previo parere vincolante della Soprintendenza;

CONSIDERATO che ai sensi all'art. 54, comma 3, della L.R. 24/2017 il termine massimo dei 30 giorni scade il **26/03/2021**, decorso il quale si prescinde dal parere degli enti interessati;

APPURATO che:

- la documentazione del progetto, resa disponibile dal MISE, è scaricabile al seguente link: <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/5mm71HCsfzavEg> (password di accesso: XXXXXXXXXX*) mentre l'originale cartaceo risulta depositato presso il Ministero stesso;
- gli elaborati di progetto più significativi che interessano il Comune di Coriano risultano:

Elab. 01		Relazione tecnica
Elab. 02 stralcio	All. 2_SK 001	Schema Rete
Elab. 03 stralcio	All. 4_PG-VPE-110	Planimetria con VPE e strumenti di Pianificazione urbanistica
Elab. 04	All. 5_PG-VPE2000-103	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee tronco 03
Elab. 05	All. 5_PG-VPE2000-104	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee tronco 04
Elab. 06	All. 6_MI-DITTE-103	Elenco particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente tronco 03
Elab. 07	All. 6_MI-DITTE-104	Elenco particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente tronco 04
Elab. 08	All. 8_RIM-PL-903	Planimetria catastale di dismissione con aree di occupazione lavori tronco 03
Elab. 09	All. 8_RIM-PL-904	Planimetria catastale di dismissione con aree di occupazione lavori tronco 04
Elab. 10	All. 9_MI-DITTE-903	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissioni tronco 03

¹ Password di accesso criptata.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

Elab. 11	All. 9_MI-DITTE-904	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissioni tronco 04
Elab. 12 stralcio	All. 10_ST-200	Disegni tipologici impianti e punti di linea
Elab. 13	All. 11_ST-300	Elenco disegni standard

VALUTATO che:

- 1) la porzione dell'intervento che interessa il territorio comunale ha una lunghezza di 5,210 km e si compone fondamentalmente di due tratti principali:
 - un primo tratto che attraversa il territorio comunale a nord di Ospedaletto per una lunghezza di km 0,328 il quale trae origine e termina con il confine ovest/est verso il Comune di Rimini; in tale zona il nuovo tracciato rappresenta un posizionamento alternativo all'esistente metanodotto che attualmente non interessa tale porzione territoriale;
 - un secondo tratto, che parte dal punto intermedio tra il Cimitero inglese e la zona produttiva di via Piane per arrivare sino al confine amministrativo comunale di Misano Adriatico (in zona Via Bruschetto), il quale affianca parzialmente l'attuale metanodotto;
- 2) le opere consistono essenzialmente:
 - nella demolizione di un tratto dell'esistente metanodotto (DN 650 26" DP 75 bar) avente una estensione per il tratto comunale interessato di 4,345 km;
 - nella realizzazione di nuova condotta per 5,210 km in buona misura su terreno agricolo;
 - in località Sant'Andrea in Besanigo, al termine di via Valle, sull'area distinta catastalmente al foglio 19 particella 429, nella realizzazione di una area impiantistica della dimensione 13,60 x 23,50 ml, dotata alla base di una platea di 40 cm di spessore e recintata con un muro in c.a. di 60 cm fuori terra e pannelli in grigliato metallico per un'altezza totale di ml 2,50; all'interno dell'area tecnica saranno realizzati un vano impianti costituito da un fabbricato in c.a. delle dimensioni di ml 5,55 x 3,05 con una altezza al colmo di ml 4,50 circa, avente una copertura a due acque; all'interno della struttura troveranno ricovero le apparecchiature di controllo dalla condotta mentre all'esterno è prevista la realizzazione di una pavimentazione in autobloccanti, antenne per il ponte radio e valvolame di gestione della condotta;
 - in località Sant'Andrea in Besanigo al termine di via Valle, nella rimozione dell'attuale manufatto di controllo dell'esistente condotta del Ravenna – Chieti per una superficie di mq 135,00 circa;
 - in opere di rivestimento dell'alveo dei torrenti Rio Melo e Rio Besanigo in massi naturali, limitatamente alla fascia interessata dai lavori, per proteggere la stabilità delle relative sponde da eventuali processi erosivi, nonché tutte le opere temporanee di cantiere, necessarie per l'esecuzione dei lavori;
 - nell'inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ed arboree in corrispondenza delle aree vegetazionali e il completo ripristino dello stato dei luoghi (al termine dei lavori di posa in opera e dismissione);
- 3) in generale, la nuova condotta sarà completamente interrata e la posa in opera è prevista in trincea con scavo a cielo aperto;
- 4) gli unici elementi fuori terra, oltre il manufatto di controllo sopra descritto saranno i cartelli segnalatori del metanodotto, tubi di sfiato e valvolame di intercettazione;

ACCERTATO che:

- il progetto **interessa aree soggette a tutela paesaggistica** ai sensi dell'art. 142, comma 1, punto c) e g) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) poiché, in prossimità della zona produttiva di Coriano (Via Piane) e della frazione di Sant'Andrea in Besanigo al termine di via Valle, una parte dell'intervento ricade entro i 150 metri dal Rio Melo e dal Rio Besanigo (corsi d'acqua citati negli elenchi delle acque pubbliche di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - rif. PTPR n. 13) e interessa la fascia boscata presente sulle sponde dei torrenti sopra richiamati;
- nel caso di che trattasi, come precisato nella citata nota prot. 20704 del 18/09/2020 del Ministero, *"non è applicabile quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti deve essere acquisito direttamente nell'ambito della conferenza di servizi ministeriale, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato da ultimo dall'art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016"*;
- in data 16/02/2021 (verbale n. 1) il progetto è stato comunque sottoposto alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013, ha espresso il proprio parere *"FAVOREVOLE CONDIZIONATO al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione"*;

RIBADITO che:

- l'art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali) del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), introdotto dal D.Lgs. n. 330/2004, prevede che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tale tipologia di opere sia rilasciata ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 come modificato dalla L. n. 290/2003, previa intesa con la Regione interessata;
- nell'ambito del procedimento autorizzativo unico, l'accertamento di conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi è fatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) d'intesa con la Regione, che si esprime sentiti gli Enti locali interessati;
- l'art. 52-quater, comma 6, del DPR 327/01 per quanto disposto dall'art. 52-quinquies comma 1 dello stesso decreto, dispone che le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- il combinato disposto degli articoli 14-quater, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-sexies, comma 1, D.L. n. 239/2003 prevede che l'Autorizzazione unica rilasciata sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 1 sexies del D.L. 239/2003, e s.m.i. stabilisce:

- "l'autorizzazione unica del Ministero comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al D.P.R. n. 327/2001 [...] Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica" (comma 2 lett. b);
- "l'autorizzazione del Ministero è rilasciata a seguito di un "procedimento unico" svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla Legge n. 241/90. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. **Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.** In ogni caso la misura di **salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni** dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento." (comma 3);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area 5 – Servizio Urbanistica-Edilizia prot. 6729 del 18/03/2021 (Allegato 1 alla presente) inerente il raffronto dell'opera con lo strumento urbanistico comunale e con i vincoli che interessano il tracciato della nuova linea, dalla quale emerge che:

- 1) all'interno delle tavole costituenti lo strumento urbanistico generale vigente, il tracciato dei gasdotti esistenti è evidenziato con simbologie di linee differenziate in funzione del loro diametro e della denominazione dell'impianto; le infrastrutture di trasporto dell'energia determinano dei veri e propri "corridoi" o "fasce" regolamentate dall'Art. 109 (Fasce di rispetto dai metanodotti e relative servitù) delle NdA; tali fasce sono cautelativamente cartografate negli elaborati di piano con un'ampiezza di mt 100, siano esse previste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che di quello non urbanizzato, entro le quali qualsiasi trasformazione edilizia o morfologica dei suoli è assoggettata al parere dell'Ente gestore per acquisirne una preventiva valutazione di ammissibilità;
- 2) l'opera ricade nei seguenti ambiti del vigente PRG:
 - Zona E1: Zona Agricole normali (Art. 62);
 - Zone E2: Zone agricole di tutela e di ricomposizione del paesaggio agrario (Art. 65)
 - Zona F6: Cimiteri (Art. 75)
 - Zone F8 Infrastrutture di mobilità e trasporto (Art. 77)
 - Zona D6: Scheda PU P.S.Z.8 – S1 "Azienda Fungar via Bruschetto"
 - Zona D: al momento non qualificata con specifica sigla d'ambito (zona introdotta con l'"Accordo di Programma in variante al PRG per la realizzazione della Zona Industriale di Raibano" disciplinata dalla scheda progettuale omonima allegata alle norme di attuazione), per la parte limitata all'attraversamento della viabilità di previsione che da tale ambito produttivo converge su via del Balcone;
- 3) lo strumento urbanistico non contiene cartograficamente la raffigurazione della nuova condotta né un apparato normativo che faccia ritenere l'intervento ammesso in tutte le zone omogenee coinvolte dall'opera di che trattasi, neppure se limitato alla posa di cavi in trincea;

- 4) sarebbe a tal fine necessario introdurre le modifiche cartografiche e normative meglio descritte nella citata relazione allegata nonché negli Allegati 2 e 3 al presente atto;
- 5) in relazione alla ricognizione dei **vincoli**, si evince che il tracciato in questione interessa aree assoggettate:
 - all'art. 88 (Zone di tutela dei Corsi d'Acqua aree sondabili) delle NdA del PRG, in tali zone sono vietate nuove costruzioni, comprendenti anche strutture precarie di servizio all'attività agricola, impianti tecnici, anche di modesta entità, nuove strade poderali o interpoderali nonché piste di esbosco;
 - all'art. 94 (Assetto geomorfologico), comma 8 (depositi di versante da verificare) delle NdA del PRG il quale dispone che l'attraversamento di nuove infrastrutture tecnologiche è consentito purché si dimostri la non alternativa alla localizzazione;
 - agli artt. 95 (Aree Boschive e/o destinate al Rimboschimento) e 96 (Aree Cespugliate e/o a bassa giacitura) delle NdA del PRG i quali stabiliscono che in tali zone è vietata: "la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi"; i medesimi articoli dispongono che eventuali deroghe possono essere concesse dal Consiglio Comunale per opere finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali previa verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del PTPR;
 - all'art. 110 (Fascia di rispetto dalle reti di adduzione acquedottistica e relative servitù) delle NdA del PRG, che dispone l'inedificabilità relativa dell'area per la presenza della condotta dell'Acquedotto della Romagna con una fascia di salvaguardia riportata nel Regolamento per la tutela delle condotte e degli impianti di tale acquedotto; anche al fine di risolvere le interferenze, la norma richiama la necessità di dotarsi di un rilievo di dettaglio per la verifica puntuale della posizione dell'acquedotto onde acquisire il nulla osta da parte dell'ente gestore (Romagna Acque – Società delle Fonti) con l'indicazione delle relative modalità di attraversamento;
- 6) tali disposizioni rimandano ai seguenti ambiti del P.T.P.R. (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):
 - Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17 NdA);
 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 NdA);
- 7) buona parte delle disposizioni sopra richiamate alle lettere 5) e 6) sono discendenti da norme di carattere sovraordinato (PTPR e PTCP) ovvero il frutto del loro recepimento nell'impianto normativo del PRG, e come tali afferenti aspetti e competenze di pianificazione territoriale che potranno essere oggetto di specifica valutazione degli uffici provinciali;
- 8) l'intervento incide su **porzioni del territorio sottoposte a tutela paesaggistica** disciplinata dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004, onde per cui per tali ambiti si è acquisito il parere della CQAP di cui all'art. 6 della L.R. 15/2013 anche se il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica avverrà in seno alla conferenza di servizi ministeriale, quindi prescindendo dal rilascio del titolo autorizzatorio secondo il procedimento delineato all'art. 146 del Codice dei beni culturali;
- 9) le opere **non interessano aree soggette al vincolo idrogeologico** di cui al R.D.L. n. 3267/23;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto **non è conforme allo strumento di pianificazione comunale vigente** (PRG'97) in quanto, oltre a non essere previsto negli elaborati di piano, non risulta ammissibile secondo le specifiche norme di zona di alcuni degli ambiti interessati dal suo attraversamento; ulteriore profilo di contrasto si rileva con l'art. 61 del vigente Regolamento edilizio, per quanto meglio dettagliatamente esposto nella Relazione di cui all'Allegato 1 al presente atto;

RICONOSCIUTO che:

- il metanodotto esistente Ravenna - Jesi attraversa le regioni Emilia Romagna e Marche con andamento nord-sud e garantisce il collegamento con i metanodotti della Rete Nazionale; tale importante connessione risulta necessaria al fine di garantire flessibilità e sicurezza al servizio di trasporto verso gli utilizzatori del sistema dell'area centrale del Paese;
- il rifacimento del suddetto metanodotto contribuirà in modo sostanziale, a migliorare la flessibilità e la sicurezza dell'esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttive Nord - Sud e viceversa;
- l'impiego delle moderne tecniche realizzative permetterà di superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto;
- per il territorio comunale corianese sono interessate da vincolo preordinato all'esproprio (VPE) o da occupazione temporanea n. 44 fondi o proprietà, parte dei quali già gravati da servitù esistenti;

RICONOSCIUTO pertanto l'indubbio e rilevante interesse pubblico sotteso all'opera in parola e la necessità di provvedere al celere avvio dei lavori secondo il procedimento ministeriale richiamato in questo atto;

VALUTATO necessario aggiornare la Tavola V.01 (Sintesi dei Vincoli) del PRG come da Allegato 2 ove è stato rappresentato il nuovo tracciato della condotta Ravenna – Chieti e la relativa fascia di attenzione già prevista per analoghe infrastrutture per rendere adatta la cittadinanza e gli operatori del nuovo vincolo e relative misure di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

salvaguardia stabilite dalla normativa di settore summenzionata, fatte salve eventuali modifiche di tracciato approvate in sede di definitiva autorizzazione ministeriale, di redazione del progetto esecutivo o di eventuali modifiche in corso d'opera;

VALUTATO altresì di aggiornare il testo dell'art. 109 delle NdA del PRG come da Allegato 3 in cui, oltre ad una mera annotazione testuale della nuova opera e della effettiva fascia di rispetto, sarebbe opportuno introdurre l'ammissibilità di siffatte infrastrutture tecnologiche in qualsiasi zona del PRG nel rispetto di vincoli sovraordinati;

RITENUTO necessario rammentare in fase esecutiva la verifica di cui all'articolo all'art. 110 (Fascia di rispetto dalle reti di adduzione acquedottistica e relative servitù) delle NdA del PRG, per la presenza della condotta dell'Acquedotto della Romagna;

VISTO il parere del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni prot. 6627 del 16/03/2021 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4), da cui si evincono alcune indicazioni per la fase realizzativa che si reputa opportuno fare proprie;

RITENUTO pertanto che l'opera, ancorché non rappresentata nello strumento comunale vigente, sia passibile di positiva valutazione di questo organo comunale;

VISTI:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e ss.mm.ii.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e ss.mm.ii.;
- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) che all'art. 8 identifica l'opera di interesse pubblico e all'art. 31 disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità) e ss.mm.ii.;
- la L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (Disposizioni Regionali in materia di espropri);
- il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità»
- la L. 23 agosto 2004, n. 239, (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e ss.mm.ii.;

VISTE altresì:

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. (Norme sul procedimento amministrativo) con particolare riferimento agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico degli enti locali);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) con particolare riferimento all'art. 54 (Localizzazione delle opere di interesse statale);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 5 – Servizio urbanistica ed Edilizia ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTA la dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata alla II^a Commissione Consiliare ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 07/08/2013;

DATO ATTO che il Sindaco, con delega all'Urbanistica ed all'Edilizia Privata nonché al SUAP-Commercio-Attività produttive, ha apposto il proprio visto sul contenuto della presente;

DELIBERA

- 1) di esprimere, per quanto di competenza, ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 54 della L.R. 24/2017, e per le ragioni meglio espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, il proprio **parere favorevole** alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento, denominato "opere di dismissione e rifacimento del metanodotto Ravenna Chieti tratto Ravenna – Jesi dn 650 (26") ed opere connesse (posizione n. SGR – 61) come rappresentato negli elaborati in premessa citati, il quale risulta **non conforme tanto allo strumento urbanistico comunale vigente (PRG'97) quanto**, per la parte dell'area e del manufatto di controllo impiantistico previsto in prossimità di via Valle, **all'art. 61 del Regolamento edilizio**;
- 2) di dare atto che, per quanto rappresentato nella relazione istruttoria del Responsabile dell'Area 5 – Servizio Urbanistica-Edilizia prot. 6729 del 18/03/2021 richiamata in narrativa, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), le modifiche da apportare allo strumento urbanistico per rendere tale opera conforme sarebbero sia cartografiche che normative e riguardano:
 - l'aggiornamento della Tav. V.01 (Carta di sintesi dei vincoli) del PRG, consistente nell'introduzione del tracciato e relative fasce di attenzione derivanti dal progetto in esame (Allegato 2);
 - l'introduzione all'art. 109 delle vigenti NdA delle modifiche testuali evidenziate in allegato alla presente (Allegato 3) in cui, oltre ad una mera annotazione testuale della nuova opera e della effettiva fascia di rispetto, si rappresenta l'opportunità, per future esigenze, di rendere ammissibili di tali infrastrutture tecnologiche in qualsiasi zona del PRG, nel rispetto di vincoli e norme sovraordinati;
- 3) di rammentare, per quanto occorrer possa, la necessità effettuare una verifica puntuale della posizione dell'acquedotto Romagna Acque Società delle Fonti di cui all'art. 110 delle NdA del PRG acquisendo in seno alla conferenza il nulla osta da parte dell'ente gestore di tale infrastruttura (Romagna Acque Società delle Fonti) circa le più puntuali modalità di attraversamento e riduzione delle interferenze;
- 4) di recepire il parere del Responsabile dell'Area 4 – Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni citata in premessa che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 4), chiedendo che le disposizioni ivi contenute siano recepite in fase esecutiva;
- 5) di valutare, per quanto di competenza, l'osservazione acquisita con nota prot. n. 23650 del 19/11/2020 a firma delle associazioni Coldiretti Rimini, Cia Romagna e Confagricoltura Forlì – Cesena e Rimini, come segue:
 - relativamente all'aspetto in cui si chiede la modifica del tracciato della condotta a confine dell'azienda agricola, al fine di arrecare un minor danno economico alle proprietà interessate, la proposta pare condivisibile a condizione che non determini un ulteriore andamento zigzagante di tracciato;
 - per quanto concerne la richiesta revisione degli indennizzi di servitù, si auspica un suo accoglimento rimettendo all'organo preposto una più congrua quantificazione scaturente dalla metodologia del valore complementare;
 - in merito alla possibilità di non procedere con l'asportazione delle condotte interrato in via di dismissione per non arrecare danni alle piantagioni poste a dimora, si ritiene di demandarne la verifica al soggetto proponente con la sola eccezione delle parti ricadenti in ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, punto c) e g) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i quali si chiede invece di confermare il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- 6) di dare atto che l'autorizzazione ex art. 52-*quinquies* D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;
- 7) di trasmettere direttamente nell'ambito della conferenza di servizi ministeriale, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica di cui al combinato disposto degli artt. 146 del Codice beni culturali e 69 e 70 della L.R. 24/2017, come confermato da ultimo dall'art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016, il parere della CQAP reso in data 16/02/2021 con verbale n. 1 (Allegato 5) richiamato in premessa, dando atto che in tale sede si esprimerà anche il Ministero per i beni culturali;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

- 8) di prendere atto delle misure di salvaguardia disposte dall'articolo 1-sexies, comma 3, del D.L. n. 239/2003 per come determinate dalla procedura in parola, fino alla definitiva autorizzazione ministeriale;
- 9) di dare atto che Tav. V.01 (Carta di sintesi dei vincoli) del PRG potrà essere dinamicamente aggiornata qualora la conferenza di servizi ministeriale provvedesse ad eventuali modifiche del progetto redatto da SNAM o per il recepimento di varianti autorizzate in corso d'opera;
- 10) di dare affidare al Responsabile dell'Area 5 le trasmissioni e comunicazioni disposte dalle norme vigenti in conseguenza dell'emanazione del presente atto ed all'automatico aggiornamento della tavola di vincoli;
- 11) di dare atto che l'approvazione del progetto comporterà la conformazione dello strumento urbanistico, l'apposizione di servitù sui terreni coinvolti, nonché dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52 ter DPR n. 327/2001 e s.m.i., e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, come attualmente rappresentate nelle tavole di progetto PG-VPE 2000-103, PG-VPE 2000-104 (Planimetrie catastali con VPE ed aree di occupazione temporanea), RIM-PL-903, RIM-PL-904 (Planimetria catastale di dismissione con aree di occupazione lavori);
- 12) Di dare atto che tutti gli oneri e spese per l'attuazione delle opere in oggetto sono a carico del soggetto attuatore e più in generale che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 13) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata:
 - all'albo pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;
 - nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sottosezione pianificazione e governo del territorio ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 14) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 onde garantire, per quanto di competenza di questo Ente locale, il rispetto dei termini temporali del "procedimento unico" di che trattasi e della necessità di attivazione delle fasi conseguenti ai fini operativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/03/2021 dal Responsabile Area Tecnica Arch. Pietro Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 19/03/2021 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Dopo l'apertura della seduta entra in CC (presente in seduta da remoto decreto del presidente del consiglio comunale N 7/2020) la Consigliera Gaia Codega' alle ore 21.39

Illustra la proposta l'Assessore Roberto Bianchi, seguono i seguenti interventi:

- Consigliere Alessandro Leonardi;
- Assessore Roberto Bianchi;
- Resp Area 5 – Area tecnica, Arch. Pietro Masini (presente in seduta da remoto);
- Consigliere Alessandro Leonardi;
- Sindaco;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 25/03/2021

Interviene il Vicesegretario Dott.ssa Carla Franchini per chiarire che a pag. 3 della proposta ci sono le password che in sede di trasformazione saranno criptate.

Sono state presentate ed acquisite con nota protocollo7395 del 26/03/2021 dai Consiglieri di minoranza le seguenti interrogazioni:

1. Consigliere Innocentini Enrica
2. Consigliere Innocentini Enrica
3. Consigliere Paolucci Cristian

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in 26/03/2021 data in formato digitale ed inviata per conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna (PARER);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini, Leonardi, Paolucci, Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini, Leonardi, Paolucci, Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

La seduta termina alle ore 22:23 del 25/03/2021



Vincoli cimiteriali - elettrodotti

- Art. 106 PRG Fasce di rispetto cimiteriale
- elettrodotto 380 Kv
- elettrodotto 220 Kv
- elettrodotto 132 Kv
- elettrodotto 132 Kv interrato
- Art. 108 PRG Fascia di rispetto elettrodotti ad alta altissima e media tensione
- N.B. per le linee elettriche a 15 Kv si rimanda alle tavole di maggiore dettaglio 1:5000 PSA

Metanodotti

- Ravenna-Chieti DN 650 (26")
- DN 100 (4")
- DN 80 (3")
- DN 80 (3")
- Fascia ai sensi art. 2.4.3 del D.M. 24/11/84 art. 109 PRG

Condotte rete idrica

- Rete acquedottistica RomagnaAcque art. 110 PRG

Corsi d'acqua vincolati art. 142 D.Lgs n.42 del 24/01/2004

- 1 rif. P.T.P.R. n. 13 - Rio Melo
- 2 rif. P.T.P.R. n. 15 - Rio Cassano (rio besanigo-detto anche rio Paglia-Puglia-Cassano-Passano)
- 3 rif. P.T.P.R. n. 16 - Torrente Marano
- 4 rif. P.T.P.R. n. 18 - Rio Roncona
- 5 rif. P.T.P.R. n. 19 - Torrente Ausa

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (ART. 17)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (ART. 28)

Ambiti di tutela:

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (ART. 19)

Aree soggette a Servitù militare (L.898/76) Art. 107 PRG

- Recinzione attiva
- Limite fascia dei 400 mt.
- Limite fascia dei 2000 mt.

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Art. 84 PRG Criteri generali relativi agli ambiti di recupero e riqualificazione
 Scheda del PUA P.S.Z. 2,6,10 Parco del Marano
 Art. 97 P.R.G. Progetti di tutela recupero e valorizzazione

FORME E PROCESSI	ATTIVO	QUIESCENTE
Spartiacque / crinali principali Art. 92 PRG		
Corona di frana		
Area interessata da deformazioni plastiche		
Ruscigliamento concentrato		
Erosione incanalata		
Scarpata poligenica		
Scarpata antropica		
Erosione fluviale spondale		
Scarpate rocciose		
Invasi		
Limite tra gli ordini dei terrazzi		
Scarpate Rocciose		

Schede vincoli

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua reticolo idrografico minore art. 87 PRG
- aree esondabili
- Corsi d'acqua vincolati (tutela paesaggistica) art. 142 D.Lgs n.42 del 24/01/04

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati art. 94 PRG
- aree di possibile influenza di frane di crollo art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare art. 94 PRG
- Depositi di versante da verificare art. 94 PRG
- Depositi di versante verificati art. 94 PRG
- Depositi eluvio-colluviale antropici art. 94 PRG
- Calanchi art. 94 PRG
- Aree potenzialmente instabili art. 94 PRG
- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)
- Confine comunale

N.B. le fasce di rispetto relative alla mobilità art. 105 del PRG sono contenute nelle tavole di maggiore dettaglio 1:5000 PSZ e 1:2000 PZ

COMUNE DI CORIANO P.R.G.'97
 PROVINCIA DI RIMINI

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI RIFACIMENTO TRATTO RAVENNA-JESI DN 650 (26") DP 75 BAR e OPERE CONNESSE DI INTERESSE NAZIONALE (POSIZIONE N. SGR - 61).

Carta di sintesi dei Vincoli

TAV.V.01
 Scala 1:5.000

Sindaco
 Domenica Spinelli

Responsabile Area Servizio e Urbanistica
 Arch. Pietro Masini

Adottata con delibera di C.C. n. ___ del ___

Nota espicativa: **Abc** = testo aggiunto
 Abe = testo cassato

Art. 109 Fasce di rispetto dai metanodotti e relative servitù

1. Nella Tavola dei Vincoli V.01 ~~i analisi A.11 – Carta delle reti acqua, gas, energia in scala 1:10000 e nelle Tavole di progetto P.S.Z. in scala 1:5000~~ sono evidenziati, con idonea simbologia grafica, i tracciati dei metanodotti e delle cabine di decompressione della grande rete di distribuzione presenti all'interno del territorio comunale.
2. I tracciati infrastrutturali ~~di cui al comma precedente sono stati~~ trasposti sugli elaborati grafici del P.R.G. ~~desumendoli dalle cartografie, a scala di minore dettaglio, trasmesse dagli Enti gestori, e non da un rilievo puntuale. Tali rappresentazioni grafiche sono~~ **indicativi** e possono ~~quindi~~ non coincidere appieno con i reali tracciati sul territorio; la simbologia di P.R.G. indica pertanto la presenza dell'infrastruttura ed ~~richiama la una~~ **servitù relativa di attenzione al contorno**, per la cui ~~esatta localizzazione ed estensione si deve fare riferimento all'effettivo e reale tracciato~~, mentre le effettive servitù sono definite secondo i riferimenti normativi del D.M. 24/11/1984 e s.m.i., dei D.M. 16/04/2008 e 17/04/2008. ~~In caso di intervento in prossimità dei metanodotti di cui al presente articolo, ai fini dell'effettiva delimitazione delle fasce di rispetto e delle relative servitù è prescritto un rilievo dello stato di fatto per la porzione della infrastruttura che interessa l'intervento stesso.~~
3. Ai sensi dell'art. 2.4.3 del D.M. 24/11/1984 **e s.m.i.** non sono ammessi nuovi fabbricati appartenenti a nuclei abitati ad una distanza inferiore a 100 m dai metanodotti.
4. Ai sensi del citato D.M. 24/11/1984 **e s.m.i.**, sono prescritte le seguenti fasce di servitù di rispetto nei confronti di fabbricati isolati o di gruppi di fabbricati con popolazione di ordine inferiore a 300 unità:

Denominazione impianto	Fascia servitù
Ravenna – Chieti	$(15,50\text{ m} + 15,50\text{ m})^1 - (20\text{ m} + 20\text{ m})^2$
Derivazione per Comune di Riccione	12 m + 12 m
Allacciamento fornace Ve.Va. – Rio Melo	12 m + 12 m
Allacciamento Comune di Coriano	12 m + 12 m

Le fasce asservite devono avere manto superficiale permeabile (area verde e/o coltivata).

5. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo entro la fascia di attenzione cartografata per queste infrastrutture, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire ovvero alla presentazione della SCIA/CILA, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per definire la precisa collocazione della condotta, prescrizioni ed entità della fascia di rispetto.
6. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole dei Vincoli decadono o si modificano di conseguenza, qualora la rete di distribuzione venga demolita o spostata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante con una delibera periodica meramente ricognitiva del Consiglio comunale.
7. Gli impianti a rete e le relative opere accessorie, identificati con l'uso G3 di cui all'art. 12 delle presenti Nda, possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia ed urbanistica dell'ambito, avendo cura al loro migliore inserimento funzionale e ambientale e fatto salvo il rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/68, del Codice Civile nonché di eventuali prescrizioni contenute nella Tavola dei Vincoli e in strumenti di pianificazione territoriale.

¹ Da osservare sino alla definitiva dismissione della tratta del Metanodotto Ravenna Chieti, prevista nell'ambito del progetto di cui alla nota seguente.

² Valevoli a far data del provvedimento di autorizzazione del nuovo tragitto del "Metanodotto Ravenna-Chieti rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale" ex art. 52-quinques del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.



COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

AREA 5 – SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

N. 01/2021 Data 16/02/2021	VERBALE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
--------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:30 regolarmente convocata con nota del 09/02/2021 prot. 3266, si è riunita in modalità telematica (in videoconferenza) la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con la partecipazione dei tecnici:

Rappresentati delle categorie professionali della progettazione		Esperti in Urbanistica, tutela dell'ambiente, difesa del suolo e bellezze naturali e architettoniche	
Arch. Rattini Andrea	presente	Arch. Barogi Frederic	presente
Ing. Pazzini Maurizio	assente	Arch. Lucarelli Aurelio	presente
Geol. Galeffi Loris	presente	Arch. Pesaresi Lorenzo	presente
Geom. Leardini Adriano	presente		
Per. Ind. Marcaccini Simone	assente		

Presidente: Arch. Aurelio Lucarelli;

Segretario: Geom. Massimo Ghinelli (senza diritto di voto);

Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta alle ore 15:10;

Si apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1	TIPO PRATICA	Autorizzazione paesaggistica procedura ai sensi del dell'art. 52- <i>quinques</i> del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 32
	N°	130/2020
	OGGETTO:	Metanodotto Ravenna Chieti tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26'') ed opere connesse
	UBICAZIONE:	Relativamente il Rio Melo: C.T. fg 7, particelle 29-31; C.T. fg 8, particelle 8-29-32-33; Relativamente Rio Besanigo: C.T. fg 8, particelle 372-81-87-88-245; C.T. fg 19, particelle 553-554-555-1-207-210.

RICHIEDENTE:	Ministero dello Sviluppo Economico "Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche"
PROGETTISTA:	Ing. Rocco V. Monaco, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 869, per conto di Snam Rete Gas S.p.a.;

- Visti i documenti allegati alla domanda prot. 1495 del 21/01/2021;

La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con voto unanime esprime in seguente parere: **FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione.

2) **Piano del colore** la commissione con voto unanime approva il Piano Colore adottato in data 26/11/2010

letto, confermato e sottoscritto, la CQAP termina alle ore 16:00 del 16/02/2021.

I Commissari

Arch. Rattini Andrea
 Geol. Galeffi Loris
 Geom. Leardini Adriano
 Arch. Barogi Frederic
 Arch. Pesaresi Lorenzo

Il Presidente

Arch. Lucarelli Aurelio

 Il segretario verbalizzante
 Geom. Massimo Ghinelli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
 Arch. Pietro Masini
(documento firmato digitalmente)



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA 5
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
 Tel. 0541/659811 (Centralino)
 Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
 PEC: comune.coriano@legalmail.it
 E-mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
 P.IVA: 00616520409

Prot. n. 2021/0006729

Oggetto: RELAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI RIFACIMENTO TRATTO RAVENNA-JESI DN 650 (26") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE DI INTERESSE NAZIONALE (POSIZIONE N. SGR – 61).

Con nota prot. 20704 del 18/09/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 18877 del 20/09/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha avviato il procedimento relativo al progetto di rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti (contraddistinto dalla procedura ministeriale con posizione n. SRG-61) su istanza della società "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) del 14/09/2020 finalizzato alla costruzione ed esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Con nota 0020706 del 18/09/2020 lo stesso Ministero ha inviato ai comuni interessati dall'opera in oggetto copia dell'avviso avvio del procedimento, con richiesta di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale per giorni venti dalla data del 30/09/2020;

Detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per venti giorni dalla data del 30/09/2020 (v. referto n. 679/2020) affinché fosse reso noto che per i 30 giorni successivi era possibile presentare osservazioni al progetto;

A seguito della pubblicazione con nota prot. n. 23650 del 19/11/2020 è pervenuta l'osservazione delle associazioni Coldiretti Rimini, Cia Romagna e Confagricoltura Forlì – Cesena e Rimini, non oggetto della presente trattazione;

Con nota acquisita al protocollo del Comune di Coriano n. 1465 in data 21/01/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'autorizzazione dell'intervento di parziale dismissione e rifacimento del tratto Ravenna-Jesi del metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (26") ed opere connesse ai sensi dell'art. 52-quinques del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (procedimento unico);

A seguito di tale comunicazione si è provveduto:

- con nota comunale del 25/01/2021 prot. n. 1594, a richiedere il parere relativo alle opere in oggetto al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- con nota comunale del 02/02/2021 prot. n. 2486, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, Soc. Snam Rete gas, Ministero per i beni Culturali e Ambientali e alla Regione Emilia Romagna, a richiedere chiarimenti per la verifica dalla conformità urbanistica;
- con nota prot. 3157 del 08/02/2021 a formulare la relazione istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici;
- a richiedere sul progetto il parere della CQAP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013, come risulta dal verbale n. 1 del 16/02/2021, dal quale si evince una valutazione "FAVOREVOLE CONDIZIONATA al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione";
- a provvedere alla pubblicazione del suddetto verbale come risulta dalla nota comunale di attestazione prot. n. 4100 del 18/02/2021;

La Regione Emilia Romagna, a seguito dell'indizione della conferenza di servizi MISE, con specifica nota prot. 0160464U del 24/02/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 4633 del 24/02/2021, ha richiesto ai Comuni e alle Province interessati dalle opere di:

- accertare la conformità urbanistica delle stesse ovvero la rispondenza dell'intervento alle previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti e adottati e a comunicare gli esiti della propria attività di verifica quanto prima tenuto conto del termine perentorio di conclusione del procedimento per evitare di incorrere nel silenzio assenso di cui all'art. 14-bis legge 241/90;
- qualora l'opera non risulti conforme agli strumenti di pianificazione, a darne immediata comunicazione al Servizio regionale competente, ai fini degli adempimenti necessari per l'espressione dell'intesa regionale, di cui all'art. 54, comma 1, della L.R. n. 24/2017 e a trasmettere, con la massima sollecitudine, il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale sull'opera stessa di cui all'art. 54, commi 3 e 4, della medesima Legge regionale, al fine di consentire l'osservanza dei termini per l'espressione dell'intesa;

- segnalare in ogni caso se l'intervento di cui trattasi interessi aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e se ricada in zone di tutela paesaggistica;
- trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione, se l'opera risulta soggetta ad autorizzazione di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 69 e 70 della L.R. 24/2017, avendo la Regione delegato le proprie competenze in materia ai Comuni che si esprimono previo parere vincolante della Soprintendenza;

La documentazione del progetto, resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata scaricata dal link: <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/5mm71HCsfzavEg>;

Dall'analisi della documentazione è stato possibile appurare che:

- l'opera di che trattasi è di interesse nazionale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 164/2000;
- l'opera è soggetta alla procedura del DPR 08/06/2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 27/12/2004;
- l'ente competente al rilascio della Autorizzazione Unica è il Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'opera è soggetta alla procedura di V.I.A. ai sensi della Parte Seconda, titolo III del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) giunto alla sua fase conclusiva con decreto interministeriale n. 10 dell'11/01/2021 con cui il Ministro dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni;
- nell'ambito del procedimento di V.I.A. sono stati acquisiti i seguenti atti:
 - 1) la nota prot. 11909 del 25/06/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 151119 del 25/06/2018, con la quale la Provincia di Rimini ha chiesto alla Regione Emilia Romagna – Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale di chiarire se l'approvazione del progetto in oggetto comporti variante urbanistica ai piani delle amministrazioni interessate, poiché tale aspetto non risulta desumibile dagli elaborati trasmessi e nell'eventualità che la documentazione di variante agli strumenti urbanistici delle amministrazioni interessate, necessaria agli uffici provinciali per la valutazione di conformità della stessa agli strumenti sovraordinati, deve comprendere i seguenti elaborati validati dai rispettivi comuni:
 - relazioni illustrative delle proposte di variante urbanistica agli strumenti vigenti, funzionali all'approvazione del progetto in oggetto;
 - stralci cartografici di dettaglio, dotati delle necessarie legende esplicative, delle strumentazioni urbanistiche vigenti e delle proposte di strumentazione urbanistica variata, con evidenziate le modifiche oggetto di variante;
 - stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione, con evidenziate le eventuali modifiche oggetto di variante;
 - 2) la nota prot. 36301 del 08/08/2018 assunta al protocollo generale di questo Ente n. 19169 del 09/08/2018, con la quale la l'Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile ha espresso il proprio parere positivo in via preliminare sulla fattibilità delle opere in oggetto a condizione che prima dell'inizio dei lavori venga fornita la seguente documentazione necessaria ai sensi del Nulla Osta idraulico relativo agli attraversamenti di corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904:
 - progetto esecutivo, comprensivo di quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i;
 - stratigrafia dei terreni attraversati con trivellazione orizzontale controllata (TOC) sotto ai corsi d'acqua;
 - 3) parere "favorevole di massima condizionato" del MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 21/07/2020 n. 21683, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 20847 del 15/10/2020, che si riporta in stralcio:

[...]

 21. *Nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi dovranno essere adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Dovranno essere, inoltre, presentate tavole progettuali relative ai particolari costruttivi degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture;*
 22. *E' fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;*
 23. *Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (DPCM 12/12/2005 - All. A Relazione Paesaggistica), la realizzazione dei manufatti dovrà essere integrata con un progetto di mitigazione del verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari.*
 24. *Le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzare con tecniche costruttive reversibili;*

25. a seguito degli interventi su aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante-operam;
 26. in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;
 27. l'impianto e la messa a dimora di specie arboree e arbustive dovrà evidenziare il loro completo attecchimento;
- 4) la nota comunale prot. n. 14751 del 20/06/2018, a firma dell'allora responsabile dell'Area Servizi Tecnici, con la quale si è comunicata l'intenzione di non formulare osservazioni sul progetto soggetto a V.I.A.;
 - 5) il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del MIBACT che si è espressa favorevolmente riguardo la compatibilità ambientale dell'opera in questione con nota n. 3416 del 15/05/2020, (parere non comunicato formalmente a questo Comune ma disponibile al link <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/1771/3137>);

Gli elaborati di progetto più significativi che interessano il Comune di Coriano risultano:

Elab. 01		Relazione tecnica
Elab. 02 stralcio	All. 2_SK 001	Schema Rete
Elab. 03 stralcio	All. 4_PG-VPE-110	Planimetria con VPE e strumenti di Pianificazione urbanistica
Elab. 04	All. 5_PG-VPE2000-103	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee tronco 03
Elab. 05	All. 5_PG-VPE2000-104	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee tronco 04
Elab. 06	All. 6_MI-DITTE-103	Elenco particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente tronco 03
Elab. 07	All. 6_MI-DITTE-104	Elenco particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente tronco 04
Elab. 08	All. 8_RIM-PL-903	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori tronco 03
Elab. 09	All. 8_RIM-PL-904	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori tronco 04
Elab. 10	All. 9_MI-DITTE-903	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissioni tronco 03
Elab. 11	All. 9_MI-DITTE-904	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissioni tronco 04
Elab. 12 stralcio	All. 10_ST-200	Disegni tipologici impianti e punti di linea
Elab. 13	All. 11_ST-300	Elenco disegni standard

Pertanto, al fine di rispettare gli adempimenti di cui all'art. 54, comma 3, della L.R. 24/2017, il cui termine massimo dei 30 giorni scade il 26/03/2021, si formula la seguente istruttoria finalizzata alla valutazione della compatibilità urbanistica dell'intervento.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'opera in parola fa parte di una serie di interventi che la soc. SRG ha pianificato a livello nazionale, al fine di ammodernare le reti di trasporto, migliorandole in termini di sicurezza, efficienza e capillarità della distribuzione.

Il tracciato del metanodotto Ravenna – Chieti corre lungo la dorsale adriatica e coinvolge svariati comuni delle Regioni Emilia Romagna e Marche, per una lunghezza complessiva di 141,695 Km (v. fig. 1).




Fig. 1: Planimetria dell'intervento a scala geografica

La porzione dell'intervento che interessa il territorio del Comune di Coriano ha una più modesta lunghezza di 5,210 km e si compone di due tratti principali:

- un primo tratto, che attraversa il territorio comunale a nord di Ospedaletto, per una estensione di 0,328 km, il quale a ridosso del lembo amministrativo delimitato dal confine ovest/est con il Comune di Rimini (Fig. 2); in tale zona il tracciato rappresenta un posizionamento alternativo a porzione dell'esistente metanodotto non coinvolgente il territorio comunale;
- un secondo tratto, il quale si parte dal punto intermedio tra il cimitero inglese e la zona produttiva di via Piane per arrivare, attraversando via Valle e via della Repubblica, in prossimità di via Bruschetto, indi sino al confine con il comune di Misano Adriatico; in tale zona l'opera affianca parzialmente l'attuale metanodotto e si connota per un'estensione di 4,830 km (Fig. 3 e Fig. 4).

L'intervento prevede la sostituzione dell'esistente metanodotto (DN 650 26" DP 75 bar) con nuovo tracciato (linea rossa) che in parte corre parallelamente a quello attualmente in esercizio (linea verde punto e tratto) ed in parte se ne discosta, determinando una linea segmentata di estensione maggiore ed andamento tendenzialmente non rettilineo.



Fig. 2: Foto aerea con sovrapposte le condotte (1° tratto)




Fig. 3: Foto aerea con sovrapposte le condotte (2° tratto)




Fig. 4: Foto aerea con sovrapposte le condotte (2° tratto)

Più in dettaglio l'opera consiste:

- nella demolizione di un tratto pari a 4,345 km dell'esistente metanodotto;
- nella realizzazione di nuova condotta pari a 5,210 km da realizzarsi in buona misura su terreno agricolo;
- nella la realizzazione di una area impiantistica della dimensione di mq 320 circa (13,60 x 23,50 ml) in località Sant'Andrea in Besanigo, al termine di via Valle (area distinta catastalmente al foglio 19 particella 429); tale area sarà dotata di una platea di 40 cm di spessore e recintata con una muro in c.a. di 60 cm fuori terra e pannelli in grigliato metallico per una altezza totale di ml 2,50; all'interno dell'area tecnica sarà realizzato un vano impianti costituito da un fabbricato in c.a. delle dimensioni di 17 mq circa (ml 5,55 x 3,05) con una altezza al colmo di ml 4,50, avente una copertura a due acque; all'interno della struttura troveranno ricovero le apparecchiature di controllo dalla condotta mentre all'esterno è prevista la realizzazione di una pavimentazione in autobloccanti, antenne per il ponte radio e valvolame di gestione della condotta;
- nella rimozione dell'attuale manufatto di controllo dell'esistente condotta, posto in località Sant'Andrea in Besanigo, al termine di via Valle, che occupa una superficie di mq 135 circa;
- nel rivestimento dell'alveo dei torrenti Rio Melo e Rio Besanigo in massi naturali, limitatamente alla fascia interessata dai lavori, per proteggere la stabilità delle relative sponde da eventuali processi erosivi, nonché tutte le opere temporanee di cantiere, necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- in interventi di inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ed arboree in corrispondenza delle aree vegetazionali e il completo ripristino dello stato dei luoghi;

In generale la nuova condotta sarà completamente interrata e la posa in opera è prevista in trincea, con scavo a cielo aperto; al termine dei lavori di posa in opera e dismissione gli unici elementi fuori terra, oltre il manufatto di controllo sopra descritto, saranno i cartelli segnalatori del metanodotto, tubi di sfiato e valvolame di intercettazione.




Fig. 5: nuova area destinata ad ospitare il manufatto di controllo della condotta

Per le aree interessate dal nuovo tracciato si rendono necessari:

- l'**apposizione del vincolo preordinato all'imposizione, in via coattiva, della servitù di metanodotto (VPE)**;
- la **dichiarazione di pubblica utilità**;

La servitù verrà apposta mediante specifico atto costitutivo, destinato a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto, nonché a determinare l'indennità dovuta al titolare del fondo servente.

Il procedimento sarà comunque regolato dal DPR 327/2001 e, se ed in quanto compatibili, dalle norme della L.R. 37/2002.

La **distanza minima** del gasdotto dai fabbricati si ricava dal D.M. 17/04/08 e nel caso specifico il distacco minimo proposto è di ml **20 per lato** (condotta DN 650 26" DP 75 bar).

La servitù per metanodotto costituita dalla Soc. Snam consiste nell'impegno della proprietà dei terreni a non costruire nessun manufatto, lasciando inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam procederà alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).







Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario si chiederà l'applicazione degli art. 22 (determinazione urgente dell'indennità provvisoria) o 22 bis (occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione) del DPR n. 327/01.

La sopra citata fascia di servitù si sovrappone in corrispondenza dei tratti ove la nuova linea risulta in parallelo alla condotta esistente in dismissione; in tali casi la servitù già in essere sarà quasi totalmente sfruttata.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Dall'analisi delle tavole di progetto (riportate in stralcio in fig. 6, 7 e 8) si rileva che il nuovo tracciato non risulta sovrapposto agli elaborati dello strumento urbanistico del Comune di Coriano ma bensì elaborato su carta tecnica regionale con indicazione della fascia di Vincolo preordinata all'esproprio (VPE) e i macroambiti distinti come da legenda sotto riportata:

LEGENDA DEI PIANI REGOLATORI GENERALI

	ZONE URBANE Centri storici, aree residenziali e di completamento (includendo le relative aree a verde pubblico, verde privato, le zone di uso pubblico, per servizi ed attrezzature tecnologiche e le zone di rispetto dei centri urbani)		ZONE AGRICOLE AgP - A valenza paesaggistico e/o ambientale Bo - Ambiti boschivi
	ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA RESIDENZIALE		ZONE VINCOLATE E DI RISPETTO Ci - Cimiteriale Cpl - Per captazione idropotabile PAm - Di interesse paesaggistico e/o ambientale Ar - Archeologico
	ZONE A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA Aree industriali ed artigianali (includendo le relative aree di completamento ed espansione), insediamenti agricoli produttivi		ZONE TURISTICO - RICREATIVE non comprese nelle zone urbane
	ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE non comprese nelle zone urbane Se - Servizi ed attrezzature tecnologiche Sc - Scuole		ALTRE ZONE Mi - Militare Di - Discariche Cv - Cave Al - Altre

LEGENDA V.P.E.

	Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitù		A Allargamenti in corrispondenza di fiumi / infrastrutture esistenti
	A Ampliamento impianto esistente		S Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
	S Strade di accesso definitive		P Piazzole provvisorie per i materiali

In tali elaborati si distingue in colore rosso il tracciato del nuovo metanodotto e la relativa fascia di vincolo preordinato all'esproprio (VPE) coincidente con la fascia di servitù ed in colore verde punto e tratto il manufatto esistente da dismettere.




Fig. 6: Stralcio Tav. PG-VPE-110 (Planimetria con VPE e strumenti di pianificazione urbanistica) – I° tratto (loc. Ospedaletto)




Fig. 7: Stralcio Tav. PG-VPE-110 (Planimetria con VPE e strumenti di pianificazione urbanistica) – II° tratto (zona via Piane – Via Valle)




Fig. 8: Stralcio Tav. PG-VPE-110 (Planimetria con VPE e strumenti di pianificazione urbanistica) – II° tratto zona (via della Repubblica - via Bruschetto)

ANALISI URBANISTICA

Lo strumento urbanistico comunale di riferimento per la valutazione di compatibilità è il Piano Regolatore Generale vigente (PRG'97) in origine approvato con delibera di G.P. n. 154 del 29/07/2003 (BUR n. 130 del 03/09/2003) e successive varianti specifiche, l'ultima delle quali risulta approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 10/09/2019; il tutto redatto nella forma di testo ed elaborati grafici coordinati aggiornati alla rielaborazione operata con determinazione n. 66 del 09/03/2021.

Nelle figure seguenti vengono riportati alcuni stralci delle Tavole della serie PSZ ed esattamente le 01, 02 e 04 in cui sugli azzonamenti vigenti è stato riportato, a **mero scopo esplicativo o istruttorio**, con colorazione fucsia il nuovo tracciato del metanodotto e con colore verde il tracciato da dismettere.



Fig. 9: Stralcio Tav. P.S.Z. 01 Nord-Ovest di PRG con sovrapposte le nuove condotte (-----)




Fig. 10: Stralcio Tav. P.S.Z. 02 Nord-Est di PRG con evidenziate le condotte di progetto (-----) e quelle esistenti da dismettere (-----)




Fig. 11: Stralcio Tav. P.S.Z. 04 Sud-Est di PRG con evidenziate le condotte di progetto (-----) e quelle esistenti da dismettere (-----)

Come si evince dagli stralci sopra riportati, il tracciato della linea di metanodotto risulta coinvolgere le seguenti **zone omogenee**:

- Zona E1: Zona Agricole normali (Art. 62);
- Zona E2: Zone agricole di tutela e di ricomposizione del paesaggio agrario (Art. 65)
- Zona F6: Cimiteri (Art. 75)
- Zona F8 Infrastrutture di mobilità e trasporto (Art. 77)
- Zona D6: Scheda PU P.S.Z.8 – S1 denominato “Azienda Fungar via Bruschetto”
- Zona D: al momento non qualificata con specifica sigla d’ambito (zona introdotta con l’“Accordo di Programma in variante al PRG per la realizzazione della Zona Industriale di Raibano” e disciplinata dalla scheda progettuale omonima allegata alle norme di attuazione), per la parte limitata all’attraversamento della viabilità di previsione che da tale ambito produttivo converge su via del Balcone;

Le opere oggetto d’intervento interessano i seguenti ambiti raffigurati nel PRG’97 non meglio qualificabili come zone omogenee ma da cui scaturiscono limiti e condizioni d’intervento (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):

- Corsi d’acqua (art. 87 delle NdA)
- Zone di tutela dei corsi d’acqua aree esondabili (art. 88 NdA)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua (art. 89 NdA)
- Assetto geomorfologico: “aree potenzialmente instabili” e “depositi di versante da verificare” (art. 94 NdA)
- Aree boschive e/o destinate al rimboscimento (art. 95 NdA)
- Aree cespugliate e/o a bassa giacitura (art. 96 NdA)
- Fasce di rispetto e per l’adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto (art. 105 NdA)
- Fasce di rispetto cimiteriale (art. 106 NdA)
- Fasce di rispetto dalle reti di adduzione acquedottistica (art. 110 NdA)

Le stesse rimandano ai seguenti vincoli del P.T.P.R. (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):

- Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua (art. 17 NdA);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 NdA);

Lo strumento urbanistico del Comune di Coriano prevede all’art. 12 (Categorie di Destinazione d’uso) l’uso G3 “*Strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell’ambiente e per l’attrezzamento del territorio*” entro il quale si ritiene sia compreso la realizzazione di infrastrutture lineari per la produzione di energia. A tal fine si osserva che con la pianificazione vigente, il Comune ha optato per una caratterizzazione puntuale di ammissibilità di tali interventi, inserendo l’uso G3 in taluni ambiti ed escludendolo in altri. Infatti le vigenti norme del PRG consentono la realizzazione dell’uso G3 negli ambiti agricoli (E1 ed E2), in alcune zone produttive (D3 e D4) e naturalmente nelle zone per impianti tecnologici (F7);

Poiché lo strumento urbanistico non contiene la programmazione delle linee in esame e, come detto, sono presenti norme ostative alla loro attuazione generalizzata (anche in soluzione interrata), non è possibile prescindere da una revisione cartografica e/o normativa.

Con ciò si ripropone quanto già parzialmente avvenuto per le linee elettriche con la valutazione dell'intervento denominato "ANELLO A 132 KV RICCIONE – RIMINI" (POSIZIONE EL – 433) la cui compatibilità urbanistica è stata accertata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 35 del 12/08/2020.

L'art. 109 delle NdA del PRG disciplina le "fasce di rispetto dei metanodotti e le relative servitù". Tali disposizioni rimandano ad una fascia di attenzione per le infrastrutture esistenti così come cartografate nell'apparato cartografico vigente, pari a 100 mt, misura massima cautelativa desunta dall'art. 2.4.3 del D.M. 24/11/1984 e s.m.i.; entro tale fascia è attualmente stabilito che gli interventi edilizi di nuova costruzione o di modificazione morfologica del suolo – siano essi previsti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che di quello non urbanizzato – debbano richiedere il parere all'ente gestore, il quale in funzione della pressione di esercizio, del diametro ed altre specifiche impiantistiche, determinerà l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla distanza minima del citato Decreto Ministeriale e ad un rilievo di dettaglio sul posto.

Nella predisposizione degli opportuni aggiustamenti all'art. 109 ed alla correlata Tavola V.01 (Sintesi dei vincoli) di PRG, proposti in allegato, questo Servizio ha ritenuto di riproporre anche per i metanodotti interrati quanto già inserito all'art. 108 per gli elettrodotti ovvero l'ammissibilità degli impianti a rete e le relative opere accessorie in ogni parte del territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia ed urbanistica dell'ambito.

Si è ritenuto invece di non discostarsi dall'impostazione cautelativa vigente riguardo all'ampiezza della fascia di attenzione. E' comunque fatta salva la diversa volontà del Consiglio comunale di introdurre una norma che disponga il solo rinvio dinamico alla fascia di rispetto/servitù prevista dalla norma di settore (per la condotta in parola, 20 mt per lato), abrogando la più ampia fascia di attenzione dei 100 mt;

A ciò si aggiunga che il progetto in zona E2 prevede la realizzazione di un manufatto di 17 mq di superficie coperta destinato ad ospitare impianti di controllo della condotta (v. Fig. 5) che andrà ad occupare una superficie fondiaria di mq 320 circa delimitata da recinzione avente parte basale in c.a. emergente di 60 cm dal suolo e soprastanti grigliati metallici per una complessiva altezza di ml 2,50 dal piano campagna; tale ultimo aspetto **contrasta con l'art. 61 comma 3 lett. c) e lett. d) del vigente Regolamento Edilizio** che in territorio rurale ammette recinzioni in con muro di fondazione continuo o su plinti, non sporgente dal piano di campagna, con tamponamento realizzato in materiale trasparente (vetro, profilati metallici, grigliati, reti, fili metallici e simili) per un'altezza max di ml 1,50. Trattandosi di opere accessorie di impianti a rete di interesse generale si potranno ricondurre all'art. 109 delle NdA, come riformulate, e quindi considerate parte dell'impianto.

Quanto ai singoli azionamenti coinvolti dal nuovo tracciato si evidenzia che:

- per un tratto di circa 95 ml il nuovo metanodotto interessa l'area di cui all'art. 75 (**sottozone F6**) destinata all'ampliamento del Cimitero di Sant'Andrea in Besanigo. La condotta in progetto è prevista a sud dell'attuale plesso, attraversando trasversalmente l'azionamento F6 in terreno di proprietà privata a una distanza di circa 90 ml dalle mura cimiteriali. Tra il nuovo metanodotto e le mura cimiteriali è presente un traliccio di sostegno delle linee dell'alta tensione (380Kv) a sua volta posto ad una distanza di 50 ml dall'attuale cimitero. L'intervento prevede la dismissione della esistente condotta posta a nord del medesimo complesso cimiteriale;
- parte del tracciato investe le "**Zone di tutela dei Corsi d'Acqua (aree sondabili)**" di cui all'art. 88 delle NdA; in tali zone sono vietate nuove costruzioni, comprendenti anche strutture precarie di servizio all'attività agricola, impianti tecnici, anche di modesta entità, nuove strade poderali o interpoderali nonché piste di esbosco;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 94 (**Assetto geomorfologico**) delle NdA del PRG l'attraversamento dei depositi di versante da verificare con nuove infrastrutture tecnologiche è consentito purché si dimostri la non alternativa alla localizzazione;
- parte dell'infrastruttura interessa gli artt. 95 (**Aree boschive e/o destinate al rimboschimento**) e 96 (**Aree cespugliate e/o a bassa giacitura**) come meglio indicato nella figura seguente (Fig. 12). In tale zone è vietata "*la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi*". I medesimi articoli dispongono che eventuali deroghe possono essere concesse dal Consiglio Comunale per opere finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali previa verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del PTPR;



Fig. 12: Stralcio Tav. A.07 (Carte dell'uso reale del territorio) del PRG. Con freccia rossa sono evidenziate le aree boscate e cespugliate.

- le opere in oggetto attraversano in prossimità di via Piane la **fascia di rispetto dalle reti di adduzione acquedottistica e relative servitù** di cui all'Art. 110 delle NdA del PRG; tale norma dispone l'inedificabilità relativa dell'area per la presenza della condotta dell'Acquedotto della Romagna con una fascia di salvaguardia riportata nel Regolamento per la tutela delle condotte e degli impianti di tale acquedotto; anche al fine di risolvere le interferenze, la norma richiama la necessità di dotarsi di un rilievo di dettaglio per la verifica puntuale della posizione dell'acquedotto onde acquisire il nulla osta da parte dell'ente gestore (Romagna Acque – Società delle Fonti) con l'indicazione delle relative modalità di attraversamento;

Buona parte delle disposizioni sopra richiamate sono discendenti da norme di carattere sovraordinato (PTPR e PTCP) ovvero il frutto del loro recepimento nell'impianto normativo del PRG, e come tali afferenti aspetti e competenze di pianificazione territoriale che potranno essere oggetto di specifica valutazione degli uffici provinciali.

Ne consegue che l'intervento prospettato **non può ritenersi conforme allo strumento urbanistico vigente (PRG'97) né al Regolamento edilizio comunale**, per la parte dell'area e del manufatto di controllo impiantistico previsto in prossimità di via Valle.

Sotto tale profilo si ritiene quanto meno opportuno la revisione della Tav. V.01 (Sintesi dei Vincoli) del PRG e dell'art. 109 delle NdA, allegati alla presente. Nel merito degli altri aspetti di non conformità, sopra cennati, il Consiglio Comunale potrà comunque esprimere le proprie volontà come pure una più generale valutazione di merito del progetto all'esame.

Le opere incidono su porzioni del territorio o su beni sottoposti a tutela paesaggistica disciplinati dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 mentre non interessano aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;

Riguardo agli aspetti paesaggistici si richiama l'acquisizione del parere della CQAP reso il 16/02/2021 (verbale 1) che si è espressa con voto "FAVOREVOLE CONDIZIONATO al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione"; tale documento si trasmetterà agli atti della conferenza di servizi deputata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dell'atto autorizzativo unico di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, del DPR 327/2001, che costituisce procedura autonoma ed alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato dall'art. 6 del D.Lgs. 127/2016.

Si rappresenta infine che questo Comune non è dotato di mappe di potenzialità archeologica (le cui linee guida per l'elaborazione sono state approvate con D.G.R. Emilia Romagna n. 274/2014), quindi si rimanda a quanto contenuto nella documentazione agli atti sulla quale la competente Sovrintendenza valuterà l'opportunità di far eseguire sondaggi preventivi al fine di scongiurare il pericolo che gli scavi possano alterare eventuali reperti e manufatti ipogei.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
 Arch. Pietro Masini
(documento firmato digitalmente)



**Comune di
Coriano**
Provincia di Rimini

**AREA 4 – SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI**
IL RESPONSABILE

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

Tel. 0541/659811 (Centralino)

Tel. 0541/659866 (Ufficio LL.PP.)

PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it

E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

P.I./C.F.: 00616520409

Prot. n.

Al Responsabile Area 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Pietro Masini
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 52-quinques DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327, "METANODOTTO RAVENNA-CHIETI RIFACIMENTO TRATTO RAVENNA-JESI DN 650 (26'') DP 75 BAR ED OPERE CONNESSE DI INTERESSE NAZIONALE".
RILASCIO PARERE DI COMPETENZA.**

- In riferimento alla richiesta prot. n. 1594 del 25/01/2021, per il rilascio di parere in merito al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26'') DP – 75 bar ed opere connesse di interesse nazionale", ricadente in parte nel patrimonio comunale e in aree adibite alla viabilità pubblica;
- Presa visione degli elaborati di progetto, che prevedono la realizzazione di un nuovo gasdotto DN 650 (26'') DP 75 bar tra i territori comunali di Ravenna e di Jesi e la dismissione dell'esistente condotta DN 650 (26'');
- Considerato che l'opera interesserà la viabilità comunale (via Piane, Via Valle, via Della Repubblica, via Costa Grande, via Bruschetto);
- Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Visto il Decreto Ministeriale 19 aprile 2006;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

si esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere relative al tratto del nuovo metanodotto DN 650 (26'') DP 75 bar, ricadente nel territorio comunale e in particolare in aree adibite alla viabilità pubblica,

salvo i diritti di terzi e le seguenti disposizioni tecnico/esecutive relative alle operazioni di scavo in trincea che coinvolgono la sede stradale:

- 1) Tutti i materiali utilizzati per le costruzioni stradali dovranno rispettare le Norme tecniche C.N.R. fascicolo 4/1953, Norme UNI;
- 2) Il materiale risultante dagli scavi dovrà essere interamente trasportato a rifiuto in apposita discarica autorizzata, il riempimento dovrà essere eseguito con sabbia e successivo strato di materiale inerte stabilizzato ben compattato, lo strato di stabilizzato dovrà avere uno

spessore minimo di 60 cm. Il costipamento della fondazione stradale dovrà avvenire con l'ausilio di idonei mezzi meccanici;

- 3) Nei tratti di strada **ove è presente la pavimentazione in conglomerato bituminoso è necessario realizzare immediatamente le riprese dell'asfalto** che dovranno essere eseguite in conglomerato bituminoso 0/18 per uno **spessore minimo di 15** cm. rendendo immediatamente transitabile la carreggiata. I giunti dello scavo dovranno essere sigillati con emulsione bituminosa e graniglia, garantendo una pavimentazione perfettamente piana, priva di avvallamenti, cedimenti, ecc.. È vietato, fatto salvo obiettive impossibilità costruttive, lasciare scavi aperti, anche se transennati, nelle ore notturne e nei giorni festivi e/o non lavorativi. È comunque vietato lasciare tratti di strada fresati, depositi di materiale vario nella sede stradale e/o nelle pertinenze anche se transennati;
- 4) Alla conclusione delle opere dovrà essere realizzato **il tappeto d'usura** in conglomerato bituminoso 0/12 nel tratto di strada interessato dall'impianto, della larghezza pari a quella dell'intera carreggiata stradale, con uno spessore minimo di cm. 4, e comunque dello spessore necessario per il perfetto raccordo e per la perfetta realizzazione della sagoma stradale a regola d'arte, garantendo il necessario scolo delle acque. **Il tappeto dovrà essere armato con apposita membrana in corrispondenza della sezione di scavo** effettuato per la posa dei servizi stradali, al fine di **distribuire l'assorbimento degli stress** causati dal traffico, **impedire la risalita delle crepe** dagli strati sottostanti e favorire la **perfetta adesione** fra gli strati di conglomerato bituminoso che compongono il pacchetto stradale;
- 5) In caso di necessità e/o al fine di rendere il manto uniforme, prima della posa in opera del tappeto dovrà essere eseguita la fresatura della zona interessata e/o provvedere ad eseguire le necessarie riprese. Al termine delle opere di ripristino, si dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera della **segnaletica orizzontale e verticale**, a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 s.m.i.;
- 6) Sono a carico della ditta esecutrice, tutti gli oneri e le responsabilità per mantenere in perfetta efficienza la Segnaletica verticale e orizzontale, a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 s.m.i, nell'area interessata dalle opere, dall'inizio dei lavori fino alla chiusura dei lavori e dei ripristini;
- 7) Tutte le ulteriori parti della strada interessate dai lavori dovranno essere perfettamente ripristinate (fossi, paracarri, cigli, ecc.).

All'atto esecutivo l'Ufficio lavori Pubblici potrà impartire ogni ulteriore prescrizione ritenuta necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori e dei ripristini relativi. È fatto obbligo alla ditta richiedente nonché alla ditta appaltatrice prendere preventivi accordi con l'ufficio prima di iniziare l'esecuzione delle opere di ripristino con il tappeto d'usura.

Il Responsabile Area 4
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Cristian De Paoli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 13 del 18/03/2021

Delibera nr. 12 del 25/03/2021

Deliberazione C.C. ad oggetto:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA CHIETI TRATTO RAVENNA – JESI ED OPERE CONNESSE (POS. SRG-61) CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 19.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Pietro MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 13 del 18/03/2021

Delibera nr. 12 del 25/03/2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA CHIETI TRATTO RAVENNA – JESI ED OPERE CONNESSE (POS. SRG-61) CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 19.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 25/03/2021

OGGETTO:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA CHIETI TRATTO RAVENNA – JESI ED OPERE CONNESSE (POS. SRG-61) CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).